

CORTE DEI CONTI



3 0005462-04/03/2019-SCCLA-Y31PREV-1



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 38 del 2000, che prevede l'approvazione di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle seguenti gestioni indicate dall'articolo 1 del medesimo decreto: "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività";

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 recante "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigiano, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione" e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";

VISTA la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018, concernente le Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività" e relative modalità di applicazione;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" ed in particolare, l'articolo 1, commi da 1121 a 1126





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

1. Sono approvate, nel testo annesso al presente decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018, le Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Articolo 2

1. L'INAIL, ai sensi dell'articolo 1, comma 1124, della legge n. 145 del 2018, per garantire la sostenibilità delle Nuove tariffe, di cui all'articolo 1, comunque sottoposte a revisione al termine del primo triennio di applicazione, limitatamente al quale è assicurata la relativa copertura finanziaria sui saldi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 1122, della predetta legge n. 145 del 2018, ne assicura, durante il triennio di vigenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.

Articolo 3

1. Le tariffe di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 2 in merito al periodo di vigenza, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 27 FEB 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Luigi Di Maio

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Giovanni Tria



Modalità per l'applicazione delle tariffe

2019



Indice

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art.2 Definizioni
- Art.3 Tariffe dei premi

CAPO II- INQUADRAMENTO

- Art.4 Inquadramento nelle gestioni tariffarie
- Art.5 Inquadramento provvisorio
- Art.6 Variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie
- Art.7 Rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie
- Art.8 Rettifica dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro

CAPO III - CLASSIFICAZIONE

- Art.9 Classificazione delle lavorazioni
- Art.10 Variazione della classificazione delle lavorazioni
- Art.11 Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni
- Art.12 Rettifica della classificazione delle lavorazioni su domanda del datore di lavoro

CAPO IV – ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

- Art.13 Denunce dei lavori
- Art.14 Denuncia di variazione dell'attività
- Art.15 Denuncia dei lavori a carattere temporaneo

CAPO V – IL PREMIO DI ASSICURAZIONE

- Art.16 Calcolo del premio assicurativo
- Art.17 Tasso medio nazionale
- Art.18 Calcolo degli oneri
- Art.19 Oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività della PAT
- Art.20 Criteri di determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività della PAT
- Art.21 Aggiornamento dei parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico
- Art.22 Comunicazione dell'oscillazione dei tassi medi per andamento infortunistico
- Art.23 Riduzione del tasso medio per prevenzione
- Art.24 Disposizioni comuni in materia di oscillazioni

CAPO VI –TRASFERIMENTO E CESSIONE D'AZIENDA

- Art.25 Oscillazione del tasso medio in caso di variazioni soggettive

CAPO VII – ACCENTRAMENTO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI

- Art.26 Accentrimento delle posizioni assicurative territoriali

CAPO VIII – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

- Art.27 Contenzioso amministrativo
- Art.28 Pagamento dei premi in caso di ricorso
- Art.29 Modalità di pagamento dei premi

CAPO IX – MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DELLE TARIFFE

- Art.30 Aggiornamento parziale
- Art.31 Aggiornamento tariffario

CAPO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art.32 Disposizioni transitorie



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce a decorrere dal 1° gennaio 2019 le modalità di applicazione delle tariffe dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per le gestioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "Testo Unico", Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni;

b) "Decreto legislativo n.38/2000", decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";

c) "Periodo di osservazione tariffario", periodo corrispondente al triennio 2013-2015;

d) "Periodo di osservazione per l'oscillazione", periodo costituito dai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione;

e) "Periodo di osservazione per l'ISM", periodo costituito dai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di aggiornamento dell'ISM;

f) "lavoratori-anno del triennio della voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria", parametro utilizzato per il calcolo dell'indice di sinistrosità medio (ISM) di cui alla lettera k). Tale parametro è determinato con riferimento all'insieme delle posizioni assicurative territoriali, di seguito denominate PAT, classificate nella specifica voce di tariffa della gestione tariffaria, in ciascun anno del periodo di osservazione per l'ISM. I lavoratori-anno, di ciascun anno del periodo di osservazione per l'ISM, sono ottenuti rapportando le retribuzioni complessive annue della voce della gestione tariffaria a trecento volte la retribuzione media giornaliera del grande gruppo nel quale rientra la voce di tariffa della gestione tariffaria, calcolata per quello stesso anno.

La suddetta retribuzione media giornaliera è determinata come media semplice delle retribuzioni giornaliere di tutti gli infortuni definiti in temporanea registrati nell'anno nel grande gruppo. Nel caso in cui le retribuzioni giornaliere, moltiplicate per trecento, risultino inferiori al minimale o superiori al massimale di rendita, validi per lo stesso anno o frazione di anno in cui sono avvenuti gli infortuni, si assume come retribuzione giornaliera il minimale o il massimale di rendita diviso per 300.

I lavoratori-anno del triennio della voce di tariffa della gestione tariffaria si ottengono per somma dei lavoratori-anno di ciascun anno del periodo di osservazione per l'ISM, arrotondando ogni addendo della somma alla seconda cifra decimale, così come il risultato della somma;

g) "lavoratori-anno del triennio della voce di tariffa della PAT", parametro utilizzato per il calcolo dei lavoratori-anno del triennio della PAT di cui alla lettera h) e per la determinazione dell'indice di sinistrosità medio ponderato (ISM_P) di cui alla lettera m).

Tale parametro è determinato con riferimento a una singola voce della PAT calcolando, in primo luogo, i lavoratori-anno della suddetta voce di tariffa della PAT, per ciascun anno del periodo di osservazione per l'oscillazione, come rapporto tra le retribuzioni della voce e trecento volte la retribuzione media giornaliera annua del Grande Gruppo nel quale rientra la voce della PAT. Le modalità di calcolo sono state descritte nel precedente lettera f).



I lavoratori-anno del triennio della voce di tariffa della PAT si ottengono per somma dei lavoratori-anno della voce di tariffa della PAT relativi a ciascun anno del periodo di osservazione per l'oscillazione.

Ogni addendo della somma è arrotondato alla seconda cifra decimale, così come il risultato della somma;

h) "lavoratori-anno del triennio della PAT", somma dei lavoratori-anno del triennio di ciascuna voce della PAT, nel periodo di osservazione per l'oscillazione, calcolati secondo le modalità di cui alla lettera g);

i) "GLEG", acronimo per Giornate Lavorative Equivalenti per Grado di inabilità permanente. Tale parametro, valutato in base all'esperienza infortunistica dell'Istituto e aggiornato periodicamente, è utilizzato nel calcolo del parametro di cui alla lettera j);

j) "GLE", acronimo per Giornate Lavorative Equivalenti totali, parametro utilizzato nel calcolo di ISM e ISA, di cui alle rispettive lettere k) e l).

Per "giornate lavorative equivalenti" si intende, per ogni evento lesivo, il valore massimo tra i giorni riconosciuti di inabilità temporanea (al netto della franchigia) e il prodotto tra i gradi di inabilità permanente assegnati all'ultimo evento (gradi dell'ultimo infortunio compresi tra 1 e 100, escluse eventuali inabilità permanenti pregresse) e il parametro GLEG, di cui alla precedente lettera i).

Ai fini del conteggio, i casi mortali (con o senza costituzione di rendita a superstiti) sono equiparati agli eventi con grado di inabilità permanente pari a 100.

k) "ISM", l'Indice di Sinistrosità Medio, calcolato per ciascuna voce di tariffa di ogni gestione tariffaria. Tale indicatore è determinato sul complesso delle PAT classificate nella voce di tariffa della gestione tariffaria ed è dato dal rapporto tra il numero di GLE, calcolato sul complesso degli eventi lesivi della voce di tariffa della gestione tariffaria, avvenuti e definiti nel periodo di osservazione per l'ISM, e il numero dei lavoratori-anno del triennio della voce di tariffa della gestione tariffaria, di cui alla precedente lettera f). Gli ISM delle voci di tariffa, per ciascuna delle quattro gestioni tariffarie, sono aggiornati periodicamente;

l) "ISA", l'Indice di Sinistrosità Aziendale della PAT ed è dato dal rapporto tra il numero di GLE, calcolato sul complesso degli eventi lesivi della PAT, avvenuti e definiti nel periodo di osservazione per l'oscillazione, e i lavoratori-anno del triennio della PAT, di cui alla precedente lettera h).

In formula:

$$ISA = \frac{GLE}{\text{Lavoratori-anno del triennio della PAT}}$$

m) "ISM_P", Indice di Sinistrosità Medio ponderato. Costituisce il termine di confronto per ISA ed è la media ponderata degli ISM di ciascuna voce di tariffa della PAT. La ponderazione è eseguita con i pesi dati dai lavoratori-anno del triennio della voce di tariffa della PAT, di cui alla precedente lettera g), calcolati per ciascuna voce di lavorazione della PAT.

In formula:

$$ISM_P = \frac{\sum_{\text{voce}} ISM(\text{gestione, voce}) \times Lav_anno(PAT, \text{voce})}{\sum_{\text{voce}} Lav_anno(PAT, \text{voce})}$$

in cui la sommatoria è estesa a tutte le voci della PAT, ISM (gestione, voce) è il parametro di cui alla precedente lettera k) e Lav_anno (PAT, voce) è il parametro di cui alla precedente lettera g);

n) "ISA_R", Indice di Sinistrosità Aziendale riproporzionato. Individua l'indice di rischio della PAT, sulla base del quale è determinata l'aliquota di oscillazione del tasso, unitamente al parametro lavoratori-anno del triennio della PAT, di cui alla precedente lettera h). ISA_R deriva dalla differenza tra ISA e ISM_P, rapportata al valore dello stesso ISM_P ed è calcolato con la seguente formula:

$$ISA_R = \frac{ISA - ISM_P}{ISM_P}$$



o) Limite minimo di significatività, il valore soglia, calcolato per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, con il quale viene confrontato il numero di lavoratori-anno del triennio della voce di tariffa della PAT, di cui alla precedente lettera g) e al di sotto del quale la voce di tariffa della PAT non è considerata "significativa" per l'osservazione statistica. I limiti minimi di significatività di tutte le voci di ciascuna gestione, espressi come numeri interi, sono aggiornati periodicamente.

Art. 3 Tariffe dei premi

1. Nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del Testo Unico le tariffe dei premi sono distinte per ciascuna delle seguenti gestioni individuate ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo n. 38/2000:

a) "Industria", per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;

b) "Artigianato", per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;

c) "Terziario", per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;

d) "Altre Attività", per le attività non rientranti fra quelle di cui alle precedenti lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88, di seguito denominata "legge n. 88/89".

2. Le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni, divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci.

3. Le indicazioni e le specificazioni contenute nella intestazione dei grandi gruppi, gruppi e sottogruppi sono valide per tutti i gruppi, i sottogruppi e le voci in essi eventualmente compresi.

CAPO II - INQUADRAMENTO

Art. 4 Inquadramento nelle gestioni tariffarie

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 9 del Testo Unico sono inquadrati nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo 3 secondo la classificazione disposta dall'Inps ai fini previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, di seguito denominata "classificazione aziendale", tenendo altresì conto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 38/2000.

2. Ai predetti fini sono da considerare altresì efficaci gli inquadramenti effettuati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, della legge n.88/89 per lo svolgimento di attività plurime rientranti in settori diversi.

3. Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps di cui al comma 1, l'inquadramento è effettuato direttamente dall'Inail ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 38/2000.



Art. 5
Inquadramento provvisorio

1. Nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 4, al fine di consentire il pagamento anticipato dei premi assicurativi dovuti, l'Inail provvede in via provvisoria all'inquadramento dei datori di lavoro per i quali, alla data dell'inizio dell'attività denunciata, non sia stata ancora disposta dall'Inps la classificazione aziendale ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89.
2. Qualora la classificazione aziendale disposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 risulti diversa dall'inquadramento provvisorio effettuato ai sensi del comma 1, l'Inail provvede alle necessarie rettifiche, con decorrenza dalla data d'inizio dell'attività.

Art. 6
Variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie

1. Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, commi 3 e 4, del Testo Unico apposite denunce per ogni variazione soggettiva ed oggettiva che determini la variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo 3.
2. Le denunce di cui al comma 1 devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche.
3. Per le variazioni disposte dall'Inps ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il nuovo inquadramento ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni. Con lo stesso provvedimento e con la medesima decorrenza, l'Inail applica la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto il nuovo inquadramento.
4. Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale prevista dall'articolo 49 della legge n. 88/89, di cui al precedente articolo 4, comma 3, in caso di variazione dell'inquadramento, l'Inail provvede al nuovo inquadramento con decorrenza dalla data in cui la variazione si è verificata. Con lo stesso provvedimento e con la medesima decorrenza, l'Inail applica la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto il nuovo inquadramento.
5. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, l'oscillazione del tasso medio di cui agli articoli da 19 a 25 è determinata soltanto sulla base degli elementi relativi al nuovo inquadramento e alla nuova classificazione delle lavorazioni. Tale disposizione non si applica qualora la variazione intervenuta, pur determinando un nuovo inquadramento del datore di lavoro e la conseguente applicazione della nuova classificazione delle lavorazioni e tassazione previste dalla tariffa della diversa gestione, non comporti la variazione dell'attività in precedenza esercitata e denunciata dal datore di lavoro.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono motivati e comunicati al datore di lavoro con modalità telematica. Avverso i provvedimenti medesimi il datore di lavoro può proporre, tramite i servizi telematici dell'Istituto, opposizione alla Sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta o ricorso al Presidente dell'Inail, secondo quanto previsto dall'articolo 27, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alle classificazioni aziendali disposte ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 ovvero dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.



Art. 7

Rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie

1. L'Inail, accertato in qualsiasi momento che l'inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, la rettifica dell'inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 88/89 e dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall'Inps, ai sensi delle citate disposizioni.
3. Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps, di cui al comma 3 dell'articolo 4, il provvedimento di rettifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato:
 - a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
 - b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.
4. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo il datore di lavoro può promuovere opposizione alla Sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta o ricorso al Presidente dell'Inail, secondo quanto previsto dall'articolo 27, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Inail provvede, con la stessa decorrenza del provvedimento di rettifica dell'inquadramento, ad applicare la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto l'inquadramento. In tali casi, qualora la nuova classificazione e la relativa tassazione siano dovuti esclusivamente alla rettifica dell'inquadramento, ferma restando l'attività in concreto esercitata dal datore di lavoro, l'oscillazione di cui agli articoli da 19 a 25 è rideterminata in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT.

Art. 8

Rettifica dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, qualora ritenga che l'inquadramento applicato dall'Inail sia errato, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare con modalità esclusivamente telematiche.
2. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, la domanda deve essere motivata, a pena d'inammissibilità, indicando la diversa classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In tali casi, la rettifica ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall'Inps ai sensi delle citate disposizioni.
3. Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps, di cui al comma 3 dell'articolo 4, in caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza, salvi i



seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato:

- a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
- b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.

4. Se la richiesta del datore di lavoro viene in tutto o in parte respinta, oppure in caso di mancata pronuncia da parte della Sede Inail, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica, il datore di lavoro può promuovere ricorso al Presidente dell'Inail, secondo quanto previsto dall'articolo 27, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Si applicano, nei casi previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7.

CAPO 3- CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 9 Classificazione delle lavorazioni

1. Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.

2. Le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati al comma 1, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.

3. Nel caso di lavorazioni previste in sottogruppi non articolati in voci, le lavorazioni stesse sono classificate al corrispondente sottogruppo; nel caso di lavorazioni previste in gruppi non articolati in sottogruppi e voci, le lavorazioni stesse sono classificate al corrispondente gruppo. In tali casi, il riferimento alla "voce di tariffa", contenuto nelle presenti modalità di applicazione, deve intendersi effettuato ai corrispondenti sottogruppi o gruppi.

4. Se un datore di lavoro esercita un'attività complessa articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.

5. Qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti, effettuata a sè stante come lavorazione principale. In tal caso, si fa riferimento alla voce prevista per quest'ultima, sempreché la tariffa non disponga altrimenti.

6. Qualora la lavorazione non sia prevista dalla tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro, la relativa classificazione è effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.



Art. 10

Variazione della classificazione delle lavorazioni

1. Qualora la variazione totale o parziale dell'attività già assicurata (cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio, ecc.) comporti una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in precedenza applicata, l'Inail provvede ad applicare la nuova classificazione delle lavorazioni e il relativo tasso con decorrenza dalla data della variazione stessa.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'oscillazione del tasso medio di cui agli articoli da 19 a 25 è determinata soltanto sulla base degli elementi relativi alla nuova classificazione della lavorazione. Tale disposizione non si applica qualora per almeno una lavorazione non sia intervenuta una classificazione diversa da quella applicata in precedenza. In tali casi l'oscillazione è rideterminata in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT, ai sensi degli articoli da 19 a 25.
3. In caso di tardata o omessa presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo che abbia comportato la liquidazione ed il pagamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto i relativi provvedimenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono motivati e comunicati al datore di lavoro con modalità telematica. Avverso i provvedimenti medesimi il datore di lavoro può promuovere opposizione alla Sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta, tramite i servizi telematici dell'Istituto, o ricorso al Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo 27.

Art. 11

Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni

1. L'Inail, accertato in qualsiasi momento che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con modalità telematiche ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati:
 - a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
 - b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.
3. La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell'oscillazione di cui agli articoli da 19 a 25 in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT.

Art. 12

Rettifica della classificazione delle lavorazioni su domanda del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, qualora ritenga che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione applicati dall'Inail siano errati, tanto in sede di prima applicazione che in sede di



successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare con modalità esclusivamente telematiche.

2. In caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l'istanza, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati:

a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;

b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto; in tali casi, il datore di lavoro può altresì richiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.

3. La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell'oscillazione di cui agli articoli da 19 a 25 in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT.

CAPO IV- ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

ART. 13 Denuncia dei lavori

1. Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, comma 1, del Testo Unico, apposita denuncia contenente, per ogni singola sede di lavoro, tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall'Inail.

2. Qualora siano svolte, presso la stessa sede di lavoro, attività complesse di cui all'articolo 9, comma 4, il datore di lavoro dovrà fornire, nella medesima denuncia di cui al comma 1, le informazioni sulle attività svolte per ogni singola lavorazione, ivi compresa la presumibile ripartizione delle retribuzioni afferenti le singole lavorazioni.

3. Le denunce di cui al presente articolo devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche.

4. La Sede Inail territorialmente competente alla gestione del rapporto assicurativo è individuata in ragione della sede legale della ditta.

5. L'Inail, istituito il rapporto assicurativo, comunica con modalità telematiche al datore di lavoro il Codice Ditta, il numero della PAT per ogni singola sede di lavoro, la voce ed il corrispondente tasso di premio applicati per ogni lavorazione denunciata, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25, in relazione all'inquadramento nella gestione tariffaria effettuato ai sensi degli articoli 3 e 4.

6. In caso di apertura di una nuova sede di lavoro, il datore di lavoro, già titolare di un rapporto assicurativo con l'Inail, deve inoltrare, nei termini di cui all'articolo 12, comma 3, del Testo Unico, specifica denuncia, con modalità esclusivamente telematiche, fornendo tutti i dati richiesti dall'Inail.

7. Nei casi previsti dal comma 6, l'Inail comunica il numero della nuova posizione assicurativa territoriale, la voce e il corrispondente tasso di premio applicati alla lavorazione o alle distinte lavorazioni denunciate, in relazione all'inquadramento nella gestione tariffaria effettuato ai sensi degli articoli 2 e 3.



8. L'Inail può chiedere la presentazione di apposita denuncia per tutti quei lavori per i quali lo ritenga opportuno.

9. L'Inail può dispensare il datore di lavoro dall'obbligo della denuncia dei singoli lavori, sempreché classificabili alla stessa voce di tariffa di una delle lavorazioni già denunciate, se richiedono l'impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui ne ravvisi l'opportunità.

Art. 14

Denuncia di variazione dell'attività

1. Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'art. 12, commi 3 e 4, del Testo Unico, apposite denunce per ogni variazione totale o parziale dell'attività già assicurata (cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione, ecc.).

2. La denuncia di variazione di cui al comma 1 deve essere effettuata con modalità esclusivamente telematiche.

3. In caso di variazione dell'attività che comporti una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in precedenza applicata, si fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 10.

ART. 15

Denuncia dei lavori a carattere temporaneo

1. Per i lavori a carattere temporaneo, esercitati da uno stesso datore di lavoro in più sedi di lavoro, il datore di lavoro deve presentare, tramite i servizi telematici dell'Istituto, la denuncia di ogni singolo lavoro e di ogni sua eventuale modificazione.

2. Tutti i lavori a carattere temporaneo classificabili alla stessa voce di tariffa sono inclusi in un'unica posizione assicurativa gestita dalla Sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta. Di ciò è data comunicazione al datore di lavoro con provvedimento motivato.

3. Il datore di lavoro deve fornire all'Inail tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse prestate.

CAPO V – IL PREMIO DI ASSICURAZIONE

Art.16

Calcolo del premio di assicurazione

1. Il premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 28 e 44 del Testo Unico è calcolato con riferimento alla misura del tasso medio di tariffa corrispondente alla classificazione dei lavori denunciati, eventualmente ridotto od aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.



Art.17
Tasso medio nazionale

1. Per ciascuna lavorazione è applicato il tasso di premio previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.
2. Il tasso corrispondente ad ogni lavorazione è quello medio nazionale, quale risulta dal rapporto oneri/retribuzione del periodo 2013-2015 preso in considerazione per la formazione di ciascuna tariffa.
3. Il tasso medio di tariffa è indicato con due cifre decimali.

Art. 18
Calcolo degli oneri

1. Gli oneri considerati del periodo di osservazione di cui al comma 2 dell'articolo 17, sono quelli diretti relativi agli infortuni e alle malattie professionali direttamente attribuibili alle specifiche lavorazioni, quelli indiretti relativi alle malattie professionali non attribuibili a specifiche lavorazioni, alla rivalutazione delle rendite, alle prestazioni integrative dell'assicurazione, alle spese generali di amministrazione e ai contributi obbligatori, quelli presunti non determinabili in via definitiva, nonché quelli attribuibili agli infortuni in itinere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 38/2000. Sono esclusi dal computo degli oneri di cui al presente articolo gli importi effettivamente recuperati dall'Inail in via di surroga o di regresso, fino a concorrenza di quanto caricato.
2. Gli oneri di cui al comma 1 non rilevabili direttamente sono attribuiti alle singole lavorazioni mediante percentuali di caricamento, desunte dai bilanci consuntivi dell'Inail, in funzione degli oneri diretti e/o delle retribuzioni.
3. Nei casi di infortunio o di malattia professionale che determinano costituzione di rendita unificata, ai sensi dell'articolo 80 del Testo Unico, è attribuita la quota parte dell'onere complessivo della stessa.

Art.19
**Oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico
dopo i primi due anni di attività**

1. Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di tariffa è, ogni anno, suscettibile di un'oscillazione in riduzione o in aumento in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT, espresso dall'indice di sinistrosità aziendale riproporzionato.
2. L'oscillazione determinata ai sensi del presente articolo è applicata in uguale misura a tutte le voci di tariffa della PAT.
3. Il tasso di premio che scaturisce dall'oscillazione prevista dal presente articolo è calcolato con due cifre decimali, con arrotondamento per difetto o per eccesso, a seconda che la terza cifra decimale sia rispettivamente inferiore, ovvero pari o superiore a cinque.



Art.20

Criteria di determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività della PAT

1. La sinistrosità delle lavorazioni classificate nelle voci di tariffa della PAT è quella risultante dal rapporto tra le conseguenze degli eventi lesivi, calcolate secondo il parametro delle giornate lavorative equivalenti (GLE), e i lavoratori-anno del triennio della PAT. Tale rapporto determina l'Indice di Sinistrosità Aziendale della PAT (ISA).
2. Sono esclusi dal computo delle giornate lavorative equivalenti gli eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall'Inail. Sono incluse, invece, nel computo le giornate lavorative equivalenti relative ad eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di regresso, sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall'Inail.
3. La determinazione dell'oscillazione del tasso è data dal confronto tra l'Indice di Sinistrosità Aziendale della PAT (ISA) e l'Indice di Sinistrosità Medio ponderato (ISM_p) rapportato con quest'ultimo. La risultante di tale rapporto determina l'Indice di Sinistrosità Aziendale riproporzionato (ISA_R).
4. Se almeno una voce di tariffa della PAT risulta significativa secondo il criterio descritto nell'articolo 2, lettera o), l'aliquota di oscillazione del tasso, in riduzione o in aumento, è individuata in funzione del valore di ISA_R e del numero di lavoratori-anno del triennio della PAT, nei termini previsti dai successivi commi da 5 a 7.
5. Qualora il valore di ISA_R sia minore di zero l'oscillazione del tasso medio è determinata secondo la tabella A (Bonus).
6. Qualora il valore di ISA_R sia maggiore di zero l'oscillazione del tasso medio è determinata secondo la tabella B (Malus).
7. Qualora il valore di ISA_R sia pari a zero l'oscillazione è nulla, dunque tutte le voci della PAT sono tariffate al tasso medio di tariffa.
8. Nel caso in cui nessuna voce della PAT risulti significativa e nel periodo di osservazione per l'oscillazione non si sia registrato, nella PAT, alcun evento lesivo, si applica un'aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 5 per cento, a meno che il numero di lavoratori-anno del triennio della PAT sia minore di uno, nel qual caso tutte le voci della PAT sono tariffate al tasso medio di tariffa.
9. Nel caso in cui nessuna voce della PAT risulti significativa e sussistano le seguenti condizioni:
 - i. nel periodo di osservazione per l'oscillazione si è registrato almeno un evento lesivo nella PAT;
 - ii. il numero di lavoratori-anno del triennio della PAT è maggiore di zero
 - iii. ISA_R è minore di zerosi applica un'oscillazione in riduzione nella misura fissa del 5 per cento.
10. Nel caso in cui nessuna voce della PAT risulti significativa e sussistano le seguenti condizioni:
 - i. nel periodo di osservazione per l'oscillazione si è registrato almeno un evento lesivo nella PAT;
 - ii. numero di lavoratori-anno del triennio della PAT è maggiore di zero
 - iii. ISA_R è maggiore di zerosi applica la tabella B.



11. Nel caso in cui nessuna voce della PAT risulti significativa e sussistano le seguenti condizioni:

- i. nel periodo di osservazione per l'oscillazione si è registrato almeno un evento lesivo nella PAT;
- ii. il numero di lavoratori-anno del triennio della PAT è maggiore di zero
- iii. ISA_R è pari a zero

non si determina alcuna oscillazione del tasso medio.

12. Nel caso in cui il numero di lavoratori-anno del triennio della PAT è pari a zero e si è registrato almeno un evento lesivo nella PAT, si applica l'oscillazione in aumento del 21%.

Tabella A

Bonus ($ISA_R < 0$)

lavoratori-anno del triennio della PAT (N_{pat})	Valori di ISA_R	Aliquota
$N_{PAT} \leq 50$	$-0,50 < ISA_R < 0$	-7%
	$-0,75 < ISA_R \leq -0,50$	-11%
	$-0,90 < ISA_R \leq -0,75$	-14%
	$-1 < ISA_R \leq -0,90$	-18%
	$ISA_R = -1$	-21%
$50,01 \leq N_{PAT} \leq 100$	$-0,50 < ISA_R < 0$	-8%
	$-0,75 < ISA_R \leq -0,50$	-12%
	$-0,90 < ISA_R \leq -0,75$	-16%
	$-1 < ISA_R \leq -0,90$	-20%
	$ISA_R = -1$	-24%
$N_{PAT} \geq 100,01$	$-0,50 < ISA_R < 0$	-10%
	$-0,75 < ISA_R \leq -0,50$	-15%
	$-0,90 < ISA_R \leq -0,75$	-20%
	$-1 < ISA_R \leq -0,90$	-25%
	$ISA_R = -1$	-30%



Tabella B

Malus ($ISA_R > 0$)

lavoratori-anno del triennio della PAT (N_{pat})	Valori di ISA_R	Aliquota
$N_{PAT} \leq 50$	$0 < (1/3) \times ISA_R \leq 1/2$	+5%
	$1/2 < (1/3) \times ISA_R \leq 1$	+7%
	$1 < (1/3) \times ISA_R \leq 2$	+11%
	$2 < (1/3) \times ISA_R \leq 3$	+14%
	$3 < (1/3) \times ISA_R \leq 4$	+18%
	$(1/3) \times ISA_R > 4$	+21%
$50,01 \leq N_{PAT} \leq 100$	$0 < (1/2) \times ISA_R \leq 1/2$	+5%
	$1/2 < (1/2) \times ISA_R \leq 1$	+8%
	$1 < (1/2) \times ISA_R \leq 2$	+12%
	$2 < (1/2) \times ISA_R \leq 3$	+16%
	$3 < (1/2) \times ISA_R \leq 4$	+20%
	$(1/2) \times ISA_R > 4$	+24%
$N_{PAT} \geq 100,01$	$0 < ISA_R \leq 1/2$	+5%
	$1/2 < ISA_R \leq 1$	+10%
	$1 < ISA_R \leq 2$	+15%
	$2 < ISA_R \leq 3$	+20%
	$3 < ISA_R \leq 4$	+25%
	$ISA_R > 4$	+30%

Art.21

Aggiornamento dei parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico

1. L'Inail pubblica sul proprio sito web i valori dei seguenti parametri:
 - a. valori degli ISM, calcolati su periodi di osservazione più recenti;
 - b. valore del GLEG;
 - c. tabelle A e B di cui all'art. 20;
 - d. livello del limite minimo di significatività per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione.

2. I valori di cui al comma 1 lettere a) b) d) sono adottati con determina del Presidente dell'Istituto. Con analogo provvedimento gli stessi sono rideterminati o confermati decorso un triennio di applicazione.



Art.22

Comunicazione dell'oscillazione dei tassi medi per andamento infortunistico

1.L'Inail comunica al datore di lavoro per ogni anno i tassi da applicare in base ai criteri di cui agli articoli da 19 a 22. Il relativo provvedimento è motivato con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) voci di lavorazione e inquadramento tariffario
- b) numero di eventi lesivi definiti;
- c) giornate lavorative equivalenti;
- d) numero dei lavoratori-anno della PAT;
- e) significatività della voce di tariffa della PAT;
- f) valori dell'ISA, dell'TSM e dell'ISAR con aliquota di oscillazione applicata nonché del tasso applicabile risultante.

2.Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al datore di lavoro con modalità telematica, entro il 31 dicembre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art.23

Riduzione del tasso medio per prevenzione

1. L'Inail, in relazione agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa al datore di lavoro che sia in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni, definiti a tal fine dall'Inail, relativi all'attuazione, nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, di interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, telematicamente entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta, unitamente alla prescritta documentazione probante gli interventi realizzati.

4.L'esito dell'istruttoria dell'istanza è comunicato, con modalità telematica, al datore di lavoro con provvedimento motivato entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 3.

5.Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell'otto per cento.

6.Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività della PAT, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT, calcolati secondo le modalità di cui al precedente articolo 20, come segue:

lavoratori-anno del triennio della PAT (N_{pat})	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%



7. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno in uguale misura a tutte le voci della PAT.

8. Qualora risulti, successivamente all'accoglimento dell'istanza, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'Inail procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni. Il relativo provvedimento è comunicato dall'Inail al datore di lavoro con modalità telematica.

Art. 24

Disposizioni comuni in materia di oscillazioni

1. Il tasso applicato è quello che scaturisce dalle oscillazioni previste dagli articoli da 19 a 25.
2. Il tasso di cui al comma 1 è applicato alla seconda cifra decimale con arrotondamento per difetto o per eccesso, a seconda che la terza cifra decimale sia rispettivamente inferiore, ovvero pari o superiore a cinque.

CAPO VI – TRASFERIMENTO E CESSIONE D'AZIENDA

Art. 25

Oscillazione del tasso medio in caso di variazioni soggettive

1. Nei casi in cui non ricorra una modificazione nella natura del rischio già coperto dall'assicurazione, ai fini della valutazione complessiva degli infortuni e delle malattie professionali ai sensi degli articoli da 19 a 24, non rilevano le variazioni riguardanti il titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, la sede legale, nonché il cambiamento di ragione sociale, il passaggio di un datore di lavoro ad una diversa gestione tariffaria.

2. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso trasferimento d'azienda, ogni qualvolta comporti esclusivamente il mutamento nella titolarità di un'attività, che viene ceduta nel suo complesso o limitatamente ad un'articolazione funzionalmente autonoma dell'attività riconducibile ad un singolo ramo di azienda, precedentemente svolta dall'impresa cedente, fermo restando l'identità del rischio già coperto dall'assicurazione.

CAPO VII – ACCENTRAMENTO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE TERRITORIALI

Art. 26

Accentramento delle posizioni assicurative territoriali

1. Il datore di lavoro, per ottenere l'autorizzazione all'accentramento presso un'unica Sede dell'Inail delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo di cui all'articolo 15, deve presentare motivata istanza, con modalità telematica, entro il 15 settembre dell'anno precedente quello per cui viene chiesto l'accentramento. L'istanza deve essere presentata alla Direzione regionale dell'Inail competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, ovvero alla competente Sede provinciale dell'Inail, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale. Nell'istanza il datore di lavoro deve indicare tutti i lavori in atto e quelli cessati nel quadriennio antecedente l'anno di presentazione dell'istanza medesima, i relativi numeri delle posizioni assicurative nonché le corrispondenti Sedi dell'Inail.



2. Qualora già in sede di inizio dell'attività il datore di lavoro intenda chiedere la preventiva autorizzazione all'accentramento presso un'unica Sede dell'Inail delle attività di cui all'articolo 13, comma 1, diverse da quelle a carattere temporaneo così come individuate all'articolo 15, che andrà a svolgere in più sedi di lavoro deve presentare, entro i termini di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del Testo Unico, motivata istanza, con modalità telematica, alla Direzione regionale dell'Inail competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente Sede provinciale dell'Inail, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale.

3. Il datore di lavoro deve fornire all'Inail tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse prestate.

4. E' facoltà dell'Inail revocare l'autorizzazione all'accentramento se il datore di lavoro non fornisce le notizie e i dati previsti nel comma 3.

CAPO VIII – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Art. 27 Contenzioso amministrativo

1. Avverso i provvedimenti dell'Inail riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi, compresi i provvedimenti adottati direttamente dall'Inail stesso ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il datore di lavoro può ricorrere al Presidente dell'Inail, per il tramite della Direzione regionale territorialmente competente, nel termine e secondo le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del Testo Unico e del DPR n. 314/2001, ovvero presentare opposizione alla Sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta.

2. Il ricorso al Presidente dell'Inail può essere presentato avverso i provvedimenti concernenti:

- a) la classificazione delle lavorazioni;
- b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione ai sensi dell'articolo 23, commi da 1 a 4 e da 6 a 8;
- c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
- d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'Inail per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale prevista dall'articolo 49 della legge n. 88/89.

3. Il ricorso alla Sede Inail può essere presentato avverso i provvedimenti riguardanti:

- a) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione ai sensi dell'articolo 23, comma 5;
- b) l'oscillazione per andamento infortunistico dopo il primo biennio di attività, ai sensi degli articoli da 19 a 25.

4. I ricorsi al Presidente e le opposizioni alla Sede devono essere presentati per via telematica entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 1.

5. L'efficacia sospensiva di cui all'articolo 45, comma 2, del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124, opera per i provvedimenti impugnati con ricorso al Presidente o con opposizione alla Sede presentati nei termini di cui al comma 4.

6. Il datore di lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni e i motivi delle eccezioni stesse.

7. Decorso il termine di centottanta e di centoventi giorni dalla data di presentazione dei ricorsi rispettivamente al Presidente e alla Sede, senza che sia intervenuta una pronuncia dell'Inail, i ricorsi si intendono respinti.

8. Le decisioni assunte dal Presidente dell'Inail o dalla Sede sono definitive.



Art. 28
Pagamento dei premi in caso di ricorso

1. Il datore di lavoro che promuove ricorso al Presidente dell'Inail o alla Sede territoriale Inail, ai sensi del precedente articolo, deve effettuare il pagamento dei premi, nel caso di prima applicazione in base al tasso medio della tariffa relativa alla gestione nella quale egli è inquadrato, negli altri casi in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.
2. Qualora l'impugnazione riguardi la classificazione delle lavorazioni, l'oscillazione di cui agli articoli da 19 a 25, in attesa della decisione del Presidente, è applicata provvisoriamente, nel caso di prima applicazione, con riferimento al tasso medio relativo alla classificazione delle lavorazioni contestata, negli altri casi con riferimento al tasso medio relativo alla classificazione delle lavorazioni in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.
3. Intervenuta la decisione del Presidente dell'Inail o della Sede Inail, il premio è liquidato in base al tasso fissato dalla decisione stessa, con conguaglio da effettuare ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Testo Unico.

Art. 29
Modalità di pagamento dei premi

1. Il pagamento dei premi e delle eventuali somme accessorie deve essere effettuato con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.
2. Per le somme non riscuotibili con le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 241/97, il versamento deve essere effettuato dal datore di lavoro presso gli sportelli degli Uffici postali e delle banche indicate dall'Inail. Costituisce prova dell'eseguito pagamento e della data di esso la ricevuta del versamento. Il pagamento eseguito presso lo sportello di una banca non indicata dall'Inail si intende effettuato il giorno corrispondente a quello della valuta attribuita all'Inail medesimo dalla banca convenzionata. Per gli accrediti effettuati mediante postagiro o giroconto bancario, la data di pagamento è quella corrispondente al giorno della valuta riconosciuta all'Inail dall'Ente esattore.

CAPO IX- MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DELLE TARIFFE

Art.30
Aggiornamento parziale

1. Nelle more dell'aggiornamento di cui all'articolo 31, con decreto ministeriale, su proposta dell'Istituto, possono essere istituite nuove voci di tariffa per la classificazione di lavorazioni non previste dalle vigenti tariffe.
2. Alle lavorazioni di cui al comma 1 è applicato il tasso medio delle voci di tariffa relative al sottogruppo in cui è ricondotta la stessa lavorazione; nel caso di lavorazioni previste in gruppi non articolati in sottogruppi e voci è applicato il tasso al corrispondente gruppo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione è possibile ricondurre la stessa a specifiche previsioni tariffarie, ai sensi del comma 6 dell'articolo 9.



Art.31
Aggiornamento tariffario

1. L'Inail assicura, fin dal primo anno di applicazione della nuova Tariffa, il costante monitoraggio degli effetti del sistema tariffario e in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione, propone tempestivamente l'adozione delle conseguenti misure correttive, informando preventivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Allo scadere del primo triennio di applicazione l'Inail effettua la verifica sullo stato di equilibrio delle gestioni assicurative nonché sull'efficacia del sistema tariffario, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze con la relativa proposta di revisione tariffaria.

CAPO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32
Disposizioni transitorie

1. Per le posizioni assicurative territoriali in corso alla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti modalità di applicazione, l'Inail comunica al datore di lavoro, con modalità telematica, la classificazione delle lavorazioni adottata secondo le nuove tariffe dei premi ed il relativo tasso medio.

2. Per le posizioni assicurative territoriali alle quali alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe siano applicabili le norme di cui agli articoli 19 e seguenti, l'Inail comunica al datore di lavoro, con modalità telematica, il tasso da applicare per l'anno 2019, determinato ai sensi dei citati articoli.

3. Con le modalità di cui al comma 2, l'Inail comunica per l'anno 2019 al datore di lavoro il tasso medio della voce di tariffa corrispondente a ciascuna lavorazione, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25, applicato in luogo del tasso medio ponderato di cui agli articoli 8 ,9, 10, comma 2, e 11 delle Modalità di applicazione della tariffa industria e per il pagamento dei premi, approvate con decreto ministeriale 18 giugno 1988.

4. Il datore di lavoro effettua la regolazione del premio dovuto per l'anno 2018 sulla base del tasso comunicato per il medesimo anno, calcolato in base ai criteri dell'articolo 22 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi, approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

5. Per le posizioni assicurative territoriali alle quali alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe risulti applicata l'oscillazione in riduzione per prevenzione, nella misura del quindici per cento prevista dall'articolo 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000, la misura dell'oscillazione applicata alla posizione assicurativa territoriale nei primi due anni di attività resta in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il biennio di attività.

